

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS): ABITARE SOCIALE E CENTRO DIURNO DISABILI NEL LOTTO 5B DEL COMPARTO EX MERCATO BESTIAME A MODENA

CIG: 7365036BF7

CUP: J97E17000070008

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da CambiaMo; la modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; l'indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa; la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sociale (ERS) a Modena, progetto denominato ABITARE SOCIALE E CENTRO DIURNO DISABILI NEL LOTTO 5B DEL COMPARTO EX MERCATO BESTIAME A MODENA.

L'appalto è parte integrante del PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ - FASCIA FERROVIARIA.

L'affidamento in oggetto è disposto con delibera del C.d.A. n. del 18/01/2018 e avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo anche Codice).

Il bando di gara è stato:

- Trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 29.01.2018;
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2 comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. 25.1.2017. n. 20);
- Pubblicato sul profilo committente <http://www.cambiamo.modena.it/> ai sensi dell'art. 73 comma 4 del Codice;

CIG 7365036BF7

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Arch. Luca Biancucci.

2. OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sociale a Modena. In particolare l'intervento consiste nella realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale per quattro piani fuori terra ed un piano terra a destinazione uffici, con un piano interrato di garage oltre alle pertinenze esterne.

Descrizione delle lavorazioni	Categoria	Classifica	Valore opere	Valore categoria
Edifici civili e industriali	OG 1	V	4.657.357,62	4.797.078,35
Impianti tecnologici	OG 11	III bis	1.424.161,49	1.466.866,33

Tabella 1 – Descrizione delle lavorazioni

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del Codice, la prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

Si precisa che le lavorazioni di cui alla categoria OG11, ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.2016, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

Per tale categoria il subappalto è consentito, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel limite massimo del 30% della singola categoria di lavori e il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il valore del subappalto per la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. Per le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG11 a qualificazione obbligatoria, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, si precisa che non può essere eseguita direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OG11 può partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria. Si precisa, inoltre, che fermo restando il limite di subappaltabilità delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 nella misura massima del 30%, i concorrenti singoli o riuniti in raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010, che non possiedono la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 per

l'intero importo, devono comunque possedere i requisiti di qualificazione nella suddetta categoria nella misura minima del 70% e possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente. In tal caso devono indicare nell'offerta di voler subappaltare nel limite massimo del 30% le lavorazioni della categoria OG11 a soggetti in possesso di idonei requisiti.

3. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo dell'appalto è di complessivi euro 6.263.964,68 distinto come segue:

- a) importo lavorazioni (soggetto a ribasso): euro 6.081.519,11 di cui manodopera per euro 2.504.625,46
- b) importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 182.445,57

Base d'asta: 6.081.519,11

L'Appalto è finanziato con fondi propri (di CambiaMo e/o del Comune di Modena) e dal capitolo 220 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al cosiddetto "Bando Periferie 2016" - "Programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia ferroviaria".

4. DURATA

La durata dell'appalto è di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- i. Progetto ai sensi dell'art. 23 e ss. del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivi dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Capitolato generale
 - Elenco descrittivo delle voci
 - Elaborati grafici di progetto e relazioni
 - Cronoprogramma economico di cui all'articolo 97 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg.
- ii. Bando di gara;
- iii. Disciplinare di gara.
- iv. Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di offerta

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PROCEDURA DI GARA

I lavori in appalto seguono la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle linee guida ANAC o altri atti ministeriali emessi in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, in quanto vincolanti, dispiegano i loro effetti anche sull'esecuzione del contratto e del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207) per la parte ancora vigente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i concorrenti con sedi in altri stati diversi dall'Italia, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei Paesi di appartenenza.

Sono quindi ammessi a partecipare alle procedure di affidamento:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

8. I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI

Sono altresì ammessi alla gara i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice.

In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le opere che verranno eseguite da ciascuna associata.

L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto ove sottoscritto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio.

In caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto, in originale o in copia autentica, l'atto costitutivo del raggruppamento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato speciale collettivo con rappresentanza al soggetto designato come capogruppo (mandatario) e la relativa procura al legale rappresentante del mandatario, nonché le relative prestazioni eseguite dai singoli operatori economici.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell'art 48 comma 7 bis, è consentito, per le ragioni indicate all'art 48 commi 17,18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) di designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata

Ai sensi dell'art 48 comma 8 del Codice è consentita la partecipazione ai soggetti di cui all'art 45 comma 2 lett d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

Le reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete soggetto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà comunque indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (c.d. rete contratto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per di mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà comunque indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- iii. nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC del 23 Aprile 2013 n. 3).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

9. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione sotto indicati o entro limiti inferiori a quelli previsti comporta l'esclusione dalla gara.

9.1 Motivi di esclusione

Per essere ammessi alla gara, gli operatori economici partecipanti, alla data di pubblicazione del presente bando, non devono essere incorsi o incorrere in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto.

L'esclusione sarà disposta qualora la sentenza, o il decreto, ovvero la misura interdittiva per i reati di cui sopra, sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte o tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis commi 1 e 2 del D.P.R. 602/1973. La presente disposizione non si applica qualora l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) ed m-quater) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sarà inoltre escluso dalla partecipazione all'appalto l'operatore economico in una delle seguenti situazioni:

- a) qualora abbia commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- c) quando si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano (elenco non esaustivo) le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito del giudizio, ovvero carenze che abbiano dato luogo ad una condanna di risarcimento del danno ad altre stazioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un proprio vantaggio; il fornire informazioni false o fuorvianti;
- d) qualora la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art 42;
- e) presenti nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f) che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o false documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

In caso di presentazione di false dichiarazioni o di falsa documentazione la stazione appaltante darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, può disporre l'iscrizione nel casellario informatico.

Valgono le ulteriori disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

La verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

9.2 Requisiti di idoneità processionale

Per essere ammessi alla presente procedura, gli operatori economici partecipanti, alla data di pubblicazione della lettera di invito ed alla data di presentazione dell'offerta, devono essere iscritti in uno dei registri di cui all'art 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e precisamente:

- Se aventi sede legale in Italia, o in altro Stato membro, ma operanti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- Se aventi sede legale in altro stato membro, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Inoltre, per le società cooperative ed i consorzi di cooperative, l'impresa deve essere iscritta negli appositi registri istituiti presso le competenti Autorità (Prefettura, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

9.3 Requisiti di ordine speciale: requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali – qualificazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso delle seguenti Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità con indicazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 per classifica pari o superiore alla III:

- **SOA OG 1 Classifica V;**
- **SOA OG11 Classifica III bis.**

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.LGS: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dal mandatario o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dal mandatario nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte dai mandanti sono posseduti dal mandatario con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento.

Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dal solo mandatario o, in alternativa, dal mandatario in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da un solo mandante o da più di un mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Partecipazione Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richiesta dal presente disciplinare di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. In particolare si rimanda a quanto richiesto al successivo paragrafo 15.5.

10. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I plichi contenenti l'offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio, **pena l'esclusione**, delle ore **13.00** del giorno **09/04/2018** all'indirizzo

CAMBIAMO
STRADA SANT'ANNA 210
C/O PALAZZINA SETA – 1 PIANO
MODENA 41122

E altresì possibile la consegna a mano dei plichi entro lo stesso termine, al medesimo indirizzo di cui sopra. Per le offerte recapitate a mano, la ricezione avverrà solo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, almeno un recapito del concorrente e la dicitura:

“ Non aprire – gara di appalto per l’affidamento di lavori di realizzazione intervento di edilizia residenziale sociale – CIG 7365036BF7”

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrente deve essere riportata l’indicazione di tutti concorrenti.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. CambiaMo è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità dei plichi contenenti le offerte.

Non verranno accettate consegne presso sedi diverse da quella sopra indicata.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- “Busta A – Documentazione Amministrativa”.
- “Busta B – Offerta tecnica”.
- “Busta C – Offerta economica”.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà svincolata nei termini di legge).

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati e nel capitolato.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016. Tutta la documentazione sarà prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da **traduzione giurata in lingua italiana**.

Si precisa che la mancanza o l’irregolarità sostanziale anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni essenziali richiesti, **comporterà l’esclusione dalla gara**, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio); in merito alla procedura prevista dal citato art 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, si specifica che **non potranno essere sanate** carenze riguardanti la documentazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

10.1 Contenuto Busta A – Documentazione Amministrativa

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

a) Istanza di ammissione, redatta preferibilmente sul modello allegato al disciplinare e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a cui deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante, in corso di validità (qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura) e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- concorrente singolo: legale rappresentante dell'impresa concorrente;
- concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016: la domanda resa dalla mandataria/capogruppo dovrà essere sottoscritta anche da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE e contenere l'impegno sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale ipotesi alla domanda andranno allegate le fotocopie di un documento di identità di tutti i sottoscrittori;
- concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito: la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo o consorzio o GEIE già costituito; Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la categoria di lavori che si intende assumere, le rispettive quote di partecipazione e le quote di esecuzione che verranno assunte;
- imprese cooptate: la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate;
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 : dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009

n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

b) DGUE: tutte le dichiarazioni di cui al DPR 207/2010 necessarie ai fini della presente gara dovranno essere rese preferibilmente tramite il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante ed allegato al presente bando, in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 dalla Commissione europea lo scorso 5 gennaio 2016.

La stazione appaltante, per facilitare la compilazione del documento di gara unico europeo pone inoltre a disposizione dell'operatore la "Guida per la compilazione del DGUE" Qualora l'operatore decida di non usufruire della modulistica messa a disposizione della stazione appaltante dovrà comunque fornire tutte le informazioni richieste.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da tutti i medesimi soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

c) Attestato SOA in corso di validità, in copia dichiarata conforme all'originale che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche richieste nel presente disciplinare.

d) PASSOE (stringa numerica di 16 cifre) rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.

La mancanza del PASSOE non comporta l'esclusione dalla gara ma l'operatore economico sarà invitato ad integrare l'offerta con il PASSOE entro il termine di tre giorni dalla richiesta, decorsi i quali si provvederà all'esclusione. Il PASSOE dovrà essere inserito nella Busta anche per l'impresa ausiliaria e per eventuali subappaltatori.

e) Ricevuta del versamento del contributo economico a favore dell'ANAC dell'importo di euro 200,00 dovuto ai sensi dell'art 1 comma 67 L. 266/2005 secondo le modalità stabilite dall'art 5 della deliberazione 03/11/2010 dell'AVCP e dalla deliberazione dell'AVCP del 09/12/2014.

Per eseguire il pagamento indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il versamento sarà comunque necessario collegarsi al sito "Servizio di Riscossione" e seguire le istruzioni;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione dell'AVCP, presso tutti i punti vendita della rete di tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale di pagamento;

Il mancato versamento è causa di esclusione.

f) Cauzione o fidejussione provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prestata con le modalità di cui all'art. 14.

g) Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dei documenti rilasciato dalla stazione appaltante e sottoscritta dal soggetto incaricato del sopralluogo, come meglio specificato all'articolo 13 del presente disciplinare.

La stazione appaltante può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

10.2 Contenuto Busta B "Offerta Tecnica"

La busta B "Offerta Tecnica" deve contenere una RELAZIONE DI OFFERTA TECNICA.

La relazione per la valutazione dell'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, deve essere siglata in ogni pagina, timbrata e sottoscritta per esteso in modo leggibile, nell'indice e nella prima e ultima pagina di ogni volume presentato, compresi gli eventuali allegati:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, deve essere allegata la relativa procura.

Le pagine della relazione tecnica, in numero non superiore a 20 facciate, dimensione A4, numerate progressivamente, esclusi eventuali allegati, dovranno essere organizzate in modo conforme ai criteri di valutazione qualitativa di cui al paragrafo successivo del presente disciplinare.

Le pagine dovranno essere scritte in carattere Arial punto 10, avere margini superiori e inferiori uguali a 4, sinistro 3 e destro 2, con un'interlinea di 1.5.

La relazione metodologica relativa alle migliorie, corredata di elaborati e grafici dai quali risultino evidenti le proposte sostitutive/migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara, dovrà sviluppare una analisi comparativa del progetto esecutivo con le migliorie offerte dall'operatore.

Si precisa che, qualora la documentazione fornita sia considerata insufficiente e/o inadeguata al fine di rappresentare in modo compiuto la proposta formulata, non verranno attribuiti i punteggi ad essa riferiti.

La documentazione inserita nella Busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, ne altri elementi che attengano "all'offerta economica" ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale, contenuti nella Busta C.

Si precisa sin da ora che in caso di aggiudicazione, l'operatore dovrà presentare, alla data di sottoscrizione del contratto, un progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati che indichi in forma coordinata le modifiche offerte in sede di gara.

10.3 Contenuto Busta C "Offerta Economica"

Nella busta "C-Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) dichiarazione (redatta in conformità all'allegato al presente disciplinare titolato "Modulo dell'offerta") contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo dei lavori.

Si precisa che in caso di contrasto tra le due dichiarazioni, prevarrà quella in lettere.

La Dichiarazione non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo Allegato:

- i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all'affidamento in oggetto, costi che sono comunque da intendersi inclusi nel valore economico dell'offerta;
- i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.).

La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'attribuzione dei punteggi è così divisa:

- punti 80 su 100 per l'offerta tecnica;
- punti 20 su 100 per l'offerta economica.

11.1 Valutazione offerta qualitativa

in relazione al progetto in oggetto, si riportano in modo sintetico alcuni elementi progettuali tra i quali è possibile individuare le categorie di miglioria tecnica che possa ulteriormente elevare la qualità complessiva del progetto e dell' immobile che risulta comunque già di standard elevato.

Nello specifico è possibile individuare le seguenti categorie di migliorie che possono identificare i criteri di valutazione delle offerte tecniche:

- A) QUALITA' ARCHITETTONICA-FUNZIONALE DELL'INTERVENTO punti max 30
- B) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DELLA LOGISTICA punti max 5
- C) QUALITA', DURABILITA', MANUTENIBILITA' E FACILITA' DI GESTIONE DEI MATERIALI E DELLE FINITURE INTERNE ED ESTERNE punti max 10
- D) INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO punti max 30
- E) RATING DELLA LEGALITÀ punti max 5

A Qualità architettonica- funzionale dell'intervento			
A.1	TINTEGGI ESTERNI Si prediligono pitture traspiranti ed idrorepellenti, che siano permeabili al vapore e impermeabili all'acqua rendendole maggiormente resistenti agli agenti atmosferici e più durature nel tempo. Pitture specifiche da impiegare in zone con una forte percentuale di umidità nell'aria o esposte a intemperie e smog.	punti 7	Max punti 30
A.2	RIVESTIMENTO ESTERNO Miglioria alla qualità estetico formale relativa all'elemento "portale" d'angolo del fabbricato, mediante l'utilizzo di una facciata ventilata certificata all'azione degli agenti atmosferici.	punti 8	
A.3	SICUREZZA E SISTEMAZIONE ZONA VERDE E	punti 10	

	PAVIMENTAZIONI COMUNI Migliorie di materiali e di finiture delle opere relative alle pavimentazioni comuni, arredo delle aree verdi specificando tipologie di essenze proposte e soluzioni per la sicurezza e l'antintrusione.		
A.4	ARREDO AREA ESTERNA CENTRO DIURNO DISABILI Migliorie di materiali e di finiture delle opere relative alle pavimentazioni, verde ed arredo specifiche per la tipologia di utenza	punti 5	
B) Organizzazione del cantiere e della logistica			M
C) Qualità, durabilità, manutenibilità e facilità di gestione dei materiali e delle finiture interne ed esterne			M
D) Incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio			a
D.1	MIGLIORAMENTO DELLA TRASMITTANZA TERMICA E ACUSTICA DEGLI INFISSI ESTERNI AL FABBRICATO	punti 10	Max punti 30
D.2	MIGLIORIA DELLA TRASMITTANZA E DEL LIVELLO DI INFIAMMABILITA' E PROPAGAZIONE INCENDIO DEGLI ELEMENTI OPACHI ESTERNI, SISTEMA CAPPOTTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA DOPPIA DENSITA' CERTIFICATO, CON GARANZIA DECENNALE POSTUMA	punti 12	
D.3	SISTEMA DI TELEGESTIONE CHE permettono la	punti 8	

	regolazione e il controllo di tutti gli impianti meccanici condominiali (centrale termica, sottocentrale, ed impianti siti in copertura) dalla postazione remota del gestore		
E) Rating della legalità			M a

In merito al criterio A): all'offerente si richiede di indicare le migliorie di materiali e di finiture delle opere architettoniche, mantenendo almeno invariati i requisiti di qualità, durabilità, manutenibilità e facilità di gestione dei materiali e delle finiture.

In merito al punto B): all'offerente si richiede una dichiarazione per l'eventuale servizio di guardiania e vigilanza nonché l'indicazione della qualificazione del personale addetto al cantiere.

In merito al punto C): si valuterà la qualità, la durabilità, la manutenibilità di gestione dei materiali impiegati in merito alla qualità ecologica. Qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle previste dai CAM, con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione saranno attribuiti sino ad un massimo di 5 punti.

Il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto darà diritto all'attribuzione di 5 punti.

In merito al punto D): all'offerente si richiede di indicare le migliorie che consentano un incremento della prestazione energetica dell'edificio. Con riferimento al criterio D.3 l'offerente dovrà indicare le principali caratteristiche del sistema di telegestione:

- Il controllo della centrale termica mediante uno schema sinottico animato ed interattivo, per la visualizzazione dello stato dell'impianto in tempo reale e la possibilità di modifica dei suoi parametri funzionali.
- L'integrazione in un unico sistema di misura e controllo di tutte le variabili energetiche della centrale termica, con funzioni di ottimizzazione dei consumi.
- La segnalazione di situazioni di allarmi o anomalie nel funzionamento, con inoltro automatico dell'informazione al personale reperibile.
- La raccolta storica dei dati (temperature, tempi di attivazione, ecc..) e la loro visualizzazione grafica e tabellare.
- La termoregolazione dei generatori e dei circuiti di utenza.

Le funzioni telegestite sono:

- Calendario ed orari di accensione dell'impianto (pompe di calore, VMC, valvole miscelatrici, pompe) con ottimizzazione degli orari di erogazione del calore in funzione delle condizioni climatiche.
- Termoregolazione climatica dei circuiti (riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria) in modalità a punto fisso e modulante
- Inserimento in cascata dei generatori di calore in funzione dei carichi termici.
- Soglie di intervento per pompe ed altri dispositivi collegati al sistema.
- Acquisizione, registrazione ed elaborazione di segnali da contatori (contacalorie, grado giorno, misure di portata e di potenza, ecc).

In merito al punto E): Verrà attribuito il rating tra un minimo di una stellina ed un massimo di tre stelline secondo le modalità seguenti: alle imprese in possesso di un rating di legalità totale di★★★ (tre stelline) sarà riconosciuto il punteggio massimo di 5 punti. Alle aziende in possesso di un punteggio di★★ (due stelline) sarà riconosciuto il punteggio di 3 punti, alle aziende in possesso di un punteggio di ★ (una stellina) saranno riconosciuti 1 punti.

11.2 Criterio di natura quantitativa

La valutazione della offerta economica avverrà mediante i seguenti automatismi di calcolo:

F) ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso: max punti 20

L'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà vincolato a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta ed assunto dalla commissione giudicatrice a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati ai criteri e sub-criteri sopra illustrati.

11.3 Modalità di attribuzione dei punteggi

Valutazione criteri qualitativi

Ciascun commissario attribuirà un punteggio a ciascuna offerta variabile tra zero e uno. Le ragioni di tale attribuzione saranno adeguatamente motivate. Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e saranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti

Valutazione criteri quantitativi

Al ribasso più consistente verrà attribuito il punteggio massimo previsto; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale:

Il coefficiente è determinato in base alla seguente formula:

$$F = (R_i / R_{max})$$

dove:

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo;

R_{max} è il ribasso percentuale più consistente fra tutte le offerte ammesse;

F rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente riferito F rispetto all'offerta del concorrente i -esimo

Formulazione graduatoria

Per la formazione della graduatoria sarà usato il metodo aggregativo compensatore, per cui a ciascun candidato il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i - V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei criteri

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

12. PROCEDURA

12.1 Verifica Documentazione Amministrativa

Il Rup, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, **il 16 Aprile alle ore 10.00** presso la sede della stazione appaltante, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

1. verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa ("A - Documentazione Amministrativa"), l'offerta tecnica ("B-Offerta tecnica") e l'offerta economica ("C-Offerta economica")
2. verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta A "Documentazione Amministrativa";
3. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c.

4. verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
5. verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
6. verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
8. verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

A norma dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante.

Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.

12.2 Verifica requisiti tecnici

Il Rup, in conformità alla linea Guida ANAC n. 3 (punto 2.1.2.1.) e sulla base del combinato disposto dagli art.t. 83, 86 e 204 del D.Lgs 50/2016 e 120 c.p.a., in seduta riservata, procederà alla verifica dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica.

La verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it – servizi on line – AVCPASS operatore economico)

A seguito delle verifiche, la stazione appaltante provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione dei partecipanti.

Il provvedimento sarà pubblicato sul profilo committente entro 3 giorni dall'adozione.

A seguito della pubblicazione del provvedimento, sarà comunicato, tramite pubblicazione sul profilo committente, la data della seconda seduta pubblica di apertura delle Busta tecnica.

12.3 Apertura Busta B

Il Rup, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, preso atto dell'elenco degli operatori ammessi al proseguo della procedura, verifica la presenza dei documenti richiesti all'interno della B "Offerta tecnica".

Il Rup dichiara l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare.

12.4 Valutazione offerta tecnica

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta B "Offerta tecnica" ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

9. alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base d'asta presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;
10. all'assegnazione dei relativi punteggi.

Una volta terminati i lavori della commissione, la stazione appaltante comunicherà la data per la terza seduta pubblica

12.5 Apertura busta C

Il Rup, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura delle buste C "Offerta economica", e provvederà infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.

A norma dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la stazione appaltante all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara.

Resta salva, ai sensi dell'art 97 comma 6 ult. capoverso del D.Lgs 50/2016, la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ai concorrenti spiegazioni sul ribasso offerto anche qualora l'offerta non risulti anormalmente bassa, al fine di verificare la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili, stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non saranno altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza .

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

13. SOPRALLUOGO ED ACQUISIZIONE ELABORATI

Per partecipare alla procedura aperta è fatto obbligo ai concorrenti di prendere visione dei luoghi oggetto di interventi, nonché di acquisire tutta la documentazione di gara e gli elaborati tecnici, secondo quanto disposto oltre.

È fatto obbligo, **pena l'esclusione**, ai concorrenti di effettuare un sopralluogo sul luogo oggetto dell'appalto, con l'assistenza di un tecnico delegato dalla Stazione Appaltante

Il sopralluogo dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente nelle giornate di:

1. Mercoledì 14 Febbraio
2. Giovedì 15 Febbraio
3. Venerdì 16 Febbraio
4. Martedì 20 Febbraio
5. Mercoledì 21 Febbraio
6. Giovedì 22 Febbraio
7. Venerdì 23 Febbraio

La visita dovrà essere prenotata telefonicamente al numero 059.2032425 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Non si prendono appuntamenti dopo il 19 Febbraio.

Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite uno o più dei seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante dell'impresa (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);

- direttore tecnico (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);
- soggetto munito di fotocopia del documento di identità, di delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi la delega all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici, nonché di visura camerale dalla quale si evincano i poteri di colui che ha rilasciato la delega.

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese.

Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

All'atto del sopralluogo si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l'avvenuta visita dei luoghi sottoscritto dal tecnico incaricato dall'Amministrazione e controfirmato dal rappresentante dell'impresa concorrente.

Il verbale di attestazione dovrà essere allegato ai documenti per partecipare alla gara all'interno della "BUSTA A – Documentazione amministrativa".

Si precisa che la verifica dell'avvenuto sopralluogo sarà effettuato anche d'ufficio prima della seduta di gara. Si puntualizza che, fermo restando l'obbligo, previsto a pena di esclusione, di effettuazione del sopralluogo, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, a condizione che risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità qui indicate.

È fatto obbligo altresì, **pena l'esclusione**, ai concorrenti di ritirate copia dei documenti di progetto, i quali verranno forniti esclusivamente su supporto informatico (CD).

La Stazione Appaltante consegnerà gli stessi nelle giornate fissate per i sopralluoghi. I concorrenti dovranno presentarsi, a seguito dell'effettuazione del sopralluogo, per il ritiro presso la sede di CambiaMo, in Strada Sant'Anna 210 c/o Palazzina Seta – Primo Piano - a Modena.

Il ritiro del CD sarà consegnato dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad euro 30,00 con rilascio di attestato di avvenuta presa visione degli elaborati di gara, che dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara, nella busta A "Documentazione amministrativa".

Si precisa che non è ammessa presa visione in rappresentanza di più imprese.

Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione della presa visione anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

14. GARANZIA

Pena di esclusione, gli operatori dovranno presentare a corredo dell'offerta, la garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e quindi precisamente pari ad Euro 125.279,29.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. La garanzia a corredo dell'offerta deve essere, pena l'esclusione, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

N.B: la garanzia a corredo dell'offerta deve essere, pena l'esclusione dalla gara, firmata da entrambe le parti contraenti (Garante e Contraente).

Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, la cauzione provvisoria potrà essere prestata a scelta del concorrente nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/93, come previsto dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) mediante versamento in contanti da prestare nei modi seguenti :
 - pagamento da effettuarsi presso la CAMBIAMO S.P.A. muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato: CAMBIAMO S.P.A.;
 - versamento in contanti a mezzo Bonifico Bancario intestato a: CAMBIAMO S.P.A. - COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT 23 W 02008 12930 000040678684 UNICREDIT Banca s.p.a. (filiale di Modena – piazza Grande) indicando il versante e la causale: "Cauzione per la procedura aperta per i lavori di realizzazione intervento di edilizia residenziale sociale **CIG 7365036BF7**;
- c) mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;
- c) la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Costituisce, inoltre, garanzia del versamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art 38 comma 2 bis, per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive dell'art 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016. Essa verrà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La garanzia dovrà essere corredata altresì, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario, in caso di aggiudicazione, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta in calce, con firma leggibile, e per esteso, dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

La cauzione dovrà altresì contenere l'impegno di un istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara. Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario, in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta in calce, con firma leggibile, e per esteso, dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

Si applica l'art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pertanto sarà cura dell'operatore economico segnalare il possesso dei requisiti, corredati da relativa documentazione, per la riduzione della garanzia in caso di appalto di lavori, ai sensi dell'art 16 c. 1 dalla L 221/2016. In tal caso la ditta deve indicare le percentuali di riduzioni, allegando le copie delle relative certificazioni. La produzione di dette certificazioni è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante.

In caso di cumulo delle riduzioni di cui all'art 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

E' ammessa la facoltà di avvalersi, per le incombenze di cui sopra, di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro.

Valgono anche per questa ipotesi le specifiche previsioni descrittive per le fideiussioni assicurative e bancarie.

Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare

15. SUBAPPALTO

È assolutamente vietata all'aggiudicatario ogni ipotesi di cessione contrattuale della posizione dell'aggiudicatario.

In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, pertanto sarà subappaltabile l'importo massimo del 30% dell'appalto.

È fatto comunque divieto espresso all'aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara. L'affidamento in subappalto, di qualsiasi parte dell'opera, sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario:

- avrà indicato, all'atto dell'offerta, le opere che intenda subappaltare;
- provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- documenterà, in capo al subappaltatore, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

E obbligatoria l'indicazione in sede di offerta delle terna di subappaltatori

La terna di subappaltatori va indicata, ai sensi dell'art 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione prevista dal presente disciplinare

I subappaltatori indicati nella terna non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II[^], dalla Parte IV[^] ove pertinente e dalla Parte VI[^].

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti; in tale caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ai lavori, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

La stazione appaltante provvederà ad effettuare le verifiche delle condizioni di esclusione ai sensi dell'art 80 del D.Lgs 50/2016 anche in capo al subappaltatore e al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Tale termine si intenderà comunque sospeso in caso di effettuazione delle necessarie verifiche antimafia. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente non potrà essere superiore al 30% dell'importo dell'appalto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto. Il contraente principale rimane comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'impresa è comunque responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies della Legge 18/10/1982, n. 726. In materia di subappalto, ai fini del pagamento degli stati d'avanzamento e stato finale lavori, è necessaria la trasmissione del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori. In ogni caso non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore ed è fatto obbligo di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate per come indicato nel D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Il contratto di sub-appalto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136 del 13- 8-2010 con inserimento a pena di nullità della clausola risolutiva espressa circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

16. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art 89, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, l'offerente in possesso dei requisiti previsti dall'art 80 del D.Lgs 50/2016, ove risulti carente dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente bando, potrà partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, presentando, nel rispetto del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art 89.

Nello specifico il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- i. una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- ii. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante:
 - d) il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
 - e) l'impegno dell'impresa ausiliaria verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
- iii. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui le dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art 80 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed escute la garanzia.

Per effetto di quanto disposto dall'art 89 c. 5 del D.Lgs. 50 /2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per effetto di quanto disposto dall'art 89 c. 8 del D.Lgs 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, nonché la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria si impegna "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente e carente".

Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dell'articolo succitato.

17. COMUNCAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC segreteria@pec.cambiamo.modena.it e all'indirizzo PEC indicato dall'operatore nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente si declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione resa all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione resa all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

18. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC segreteria@pec.cambiamo.modena.it entro e non oltre **le ore 18.00 del 27 Marzo 2018.**

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i chiarimenti saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, comunque non oltre 5 giorni dopo la ricezione degli stessi, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.cambiamo.modena.it/>.

Con la pubblicazione sul sito i chiarimenti si presumono conosciuti da tutte le imprese sulle quali pertanto grava l'onere di costante monitoraggio.

19. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla sopraggiunta efficacia dell'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- a) Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del presente disciplinare;
- b) Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- c) Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

21. ALTRE INFORMAZIONI

- Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, del D.lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 45 del D.Lgs. citato. I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre
- Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima
- Come stabilito dall'art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.
- Ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità;
- Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui: non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
- Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.
- Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.
- Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.
- L'impresa aggiudicataria dovrà infine:
 - a) Comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice;
 - b) Comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di reperibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese subappaltatrici;
 - c) Produrre autocertificazione del legale rappresentante con la quale attesta di aver provveduto alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e che lo stesso è depositato presso la sede dell'azienda e consultabile a semplice richiesta in qualsiasi momento dalla Stazione Appaltante;
 - d) Produrre l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza in relazione ai

lavori da eseguire ai sensi dell'art.90 comma 9, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, qualora trattasi di lavoratori autonomi;

e) Trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.81/2008, sottoscritto dal Legale Rappresentante;

f) Produrre una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con la quale, assumendosene piena responsabilità, attesta che i suddetti piani sono stati debitamente esaminati ed approvati, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Direttore tecnico di cantiere e dal Responsabile dei lavoratori per la sicurezza se nominato;

- In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto;
- L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Organismo responsabile per i ricorsi durante la fase di gara è esclusivamente il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Sezione Staccata di Bologna.
- Per le controversie insorgenti in fase di esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Modena. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitrato.

22. TRACCIABILITA' E PROTOCOLLO DI INTESA SULLA LEGALITA'

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 L.n.136/2010 e L. n. 217/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: i sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, l'aggiudicatario assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali". Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. I dati

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. n.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'azienda.

Si informa inoltre che la stazione appaltante, in qualità di partecipata del Comune di Modena, aderisce al Protocollo d'Intesa in materia di appalti pubblici approvato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 474 del 16.10.2012 e sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale con le Associazioni Sindacali di categoria e le Organizzazioni imprenditoriali, disponibile sul sito www.comune.modena.it/bandi, che dovrà essere applicato nell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

Ai lavori di cui al presente appalto verrà applicato il protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 31.03.2011 con la Prefettura di Modena e le relative linee guida approvate con deliberazione n. 705 del 16.12.2011, anch'essi scaricabili dal sito: www.comune.modena.it/il-comune/bandi.

S'informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è CambiaMo spa.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Arch. Luca Biancucci.

Modena, 29 gennaio 2018



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luca Biancucci", written over the typed name.